

**VERBALE DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA
RETRIBUZIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO EDILE E P.M.I. DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO**

Bolzano, 27/01/2022

tra

- Lvh.apa – Confartigianato imprese, rappresentata dal Presidente del Gruppo edile Markus Bernard, assistito dal Vicedirettore Walter Pöhl e dal sig. Andreas Palo;
- CNA/SHV – UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PMI rappresentata dal Presidente della sezione Costruzioni Rodolfo Gabrieli, assistito dal sig. Marco Nobile;

e

- ASGB Bau, rappresentata da Friedrich Oberlechner, assistito dal sig. Werner Blaas;
- FENEAL UIL – SGK rappresentata dal Segretario Generale Maurizio D'Aurelio;
- FILCA SGBCISL rappresentata Segretario Generale Martin Voppichler, assistito dai sig. Michael Raveane e Georg Plaickner;
- FILLEA/GBH – CGIL/AGB rappresentata dal Segretario Generale Marco Nardini e dal sig. Giuseppe Terranova

Visto

- l'accordo integrativo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano stipulato in data 11.12.2013;
- il CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini stipulato in data 24.01.2014 nella sua versione vigente;
- gli accordi di conferma dell'elemento variabile della retribuzione nel settore dell'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano del 28.01.2015 e del 26.01.2016;
- l'accordo ponte provinciale di secondo livello per la conferma temporanea dell'elemento variabile della retribuzione nel settore dell'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano del 06.02.2017;
- il verbale d'accordo dd. 30.01.2020 (integrato in data 31.01.2020) per il rinnovo del CCNL del 24.01.2014, relativo agli aumenti retributivi a partire dal 01.03.2021;
- gli accordi per l'attuazione dell'elemento variabile della retribuzione nel settore dell'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano del 25.02.2020 e del 01.02.2021

Per tutto quanto in premessa, le parti convengono quanto segue:

Parametri provinciali e misura dell'EVR individuata a livello provinciale

Le parti dopo un'attenta valutazione e comparazione tra medie triennali (2021/2020/2019 e 2020/2019/2018) riferite ai parametri fissati nell'accordo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11.12.2013

pagina 1 di 3

convengono per l'anno **2022** il pagamento di un EVR nella misura pari al **3,00 %** dei minimi di paga base in vigore dal 01.04.2017 (CCNL Edilizia artigianato).

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)			
Livello	Paga base al 01/04/2017 Importo orario	EVR	EVR dall' 01/01/2022 Importo orario
7°	10,03 €	3,00%	0,30 €
6°	8,78 €	3,00%	0,26 €
5°	7,31 €	3,00%	0,22 €
4°	6,77 €	3,00%	0,20 €
3°	6,34 €	3,00%	0,19 €
2°	5,60 €	3,00%	0,17 €
1°	4,89 €	3,00%	0,15 €

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)			
Livello	Paga base al 01/04/2017	EVR	EVR dall' 01/01/2022 Importo mensile
7°	1.735,48 €	3,00%	52,07 €
6°	1.518,56 €	3,00%	45,56 €
5°	1.265,27 €	3,00%	37,96 €
4°	1.172,05 €	3,00%	35,16 €
3°	1.096,12 €	3,00%	32,88 €
2°	968,93 €	3,00%	29,07 €
1°	846,45 €	3,00%	25,40 €

L'EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l'azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Le parti, riprendendo quanto previsto dal CCNL citato in premessa (Art. 15 e 50), convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva al 10 % in quanto trattasi di "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri

definiti con il decreto di cui al comma 188" così come previsto dall'articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art.1 commi 160 e ss. della legge 232/2016.


Il presente accordo è valido fino al 31/12/2022. L'EVR sarà corrisposto a partire dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022. A tal riguardo, le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di gennaio 2023 al fine di valutare

- l'andamento dei parametri sopra menzionati
- l'aumento dei costi in caso di rinnovo del CCNL
- la situazione salariale del comparto industriale per evitare discrepanze tra i due settori e favorire un dumping dei costi a scapito o beneficio di un settore

Il seguente accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi riguardanti l'erogazione dell'EVR.

Letto, confermato e sottoscritto


LVH.APA




ASGB-BAU




CNA/SHV



Feneal/UIL – SGK



Fillea GBH – AGB/CGIL



Filca – SGB/CISL

